

AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA

Deliberazione n. 221

del 9 novembre 2017

OGGETTO: Regolamento Aziendale per L'applicazione delle Norme Contenute nel Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.

IL DATORE DI LAVORO

(tale nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 20.06.2017)

e

IL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

(tale nominato con Determinazione del Datore di Lavoro n. 467 del 21.06.2017)

Visto

il Decreto Legislativo n.81 del 9.04.2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e disciplinante l'organizzazione permanente ed organica di un sistema globale e pianificato di prevenzione e protezione dai rischi.

Considerato

che tutte le attività e le funzioni aziendali devono dare applicazione al Regolamento Aziendale in quanto il "fattore sicurezza" prevede la sinergia, la partecipazione e la collaborazione di tutti per il buon funzionamento dell'intero sistema di gestione adottato.

Rilevata

la necessità di regolamentare l'organizzazione e la gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro di questa AORN e, pertanto, di individuare le figure di riferimento ed i relativi compiti nonché responsabilità.

Attestata

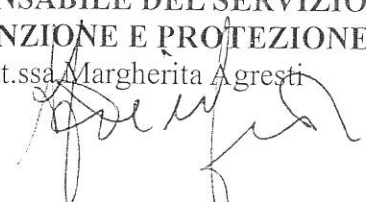
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia.

PROPONGONO

1. di adottare il "Regolamento Aziendale per L'applicazione delle Norme Contenute nel Decreto Legislativo 81/08 e ss.mm.ii." in allegato;
2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché ai Direttori U.O.C., U.O.S.D. e Coordinatori U.O.;
3. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Dott.ssa Margherita Agresti



IL DATORE DI LAVORO

Arch. Virgilio Patitucci



Vista la sujestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Antonietta Siciliano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gaetano Gubitosa

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

- Vista la proposta di Deliberazione che precede, a firma del Datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **APPROVARE** il "Regolamento Aziendale per L'applicazione delle Norme Contenute nel Decreto Legislativo 81/08 e ss.mm.ii." in allegato;
2. **TRASMETTERE** copia della presente Deliberazione al Collegio Sindacale, come per legge, nonché ai Direttori U.O.C., U.O.S.D. e Coordinatori U.O.;
3. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE
DELLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO
LEGISLATIVO 81/08 E S.M.I.**

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto sancito dal Decreto legislativo n. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, di seguito per brevità chiamato D. Lgs. 81/08, disciplina l'organizzazione permanente ed organica di un sistema globale e pianificato di prevenzione e protezione dai rischi nell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, di seguito denominata Azienda.
2. Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificatamente imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, definisce i ruoli, le funzioni, le competenze e gli strumenti organizzativi nonché procedurali per l'attuazione delle disposizioni di legge e delle misure preventive da adottare all'interno dell'Azienda.

Art.2

Campo di applicazione

1. Tutte le attività aziendali devono dare applicazione al presente Regolamento Aziendale in quanto il "fattore sicurezza" prevede la sinergia, la partecipazione e la collaborazione di tutti per il buon funzionamento dell'intero sistema di gestione adottato.
2. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, al personale dipendente sono equiparati i soggetti che per contratto, volontariato, studio o tirocinio frequentano o svolgono attività all'interno dell'azienda in condizioni di lavoro subordinato.
3. Si applica in tutte le strutture aziendali in cui opera personale dipendente o ad esso equiparato, di cui al comma 2.

COMPITI E RESPONSABILITA'

Art.3

Articolazione della struttura organizzativa aziendale

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze stabilite dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, sono soggetti responsabili dell'attuazione e del miglioramento dei livelli di sicurezza e salute di questa Azienda:
 - il Direttore Generale
 - il Datore di Lavoro designato
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione
 - il Medico Competente
 - l'Esperto Qualificato
 - l'Esperto Responsabile della sicurezza del sito RMN

- l'Addetto Sicurezza laser
 - il Medico Autorizzato
 - i Dirigenti
 - i Preposti
 - i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
 - i Lavoratori
2. La struttura organizzativa aziendale, relativa alla sicurezza, si suddivide in quattro linee:
- Linea Operativa o Gerarchica: Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Addetti alle squadre di emergenza e primo soccorso
 - Linea di Supporto prevenzionistico: RSPP, ASPP, MC, MA, EQ, ER, ASL
 - Linea di supporto tecnico amministrativo: Servizi Tecnici ed Amministrativi
 - Linea consultiva aziendale: RR.LL.S
3. La linea Operativa o Gerarchica è destinataria degli obblighi previsti dalle norme specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4. Il Datore di Lavoro mantiene un collegamento costante e continuo tra la Linea Operativa, La Linea di Supporto e la Linea Consultiva, facilitando i flussi informativi tra la Direzione Generale e gli altri attori del sistema di gestione della sicurezza aziendale.

Art.4

Soggetti responsabili dell'attuazione

• Direttore Generale

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/08 *"Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ..., individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo."*
2. Per quanto indicato nella DGRC n.477 del 25.03.2010 ad oggetto *"Approvazione Linee di indirizzo sui Criteri di Individuazione del Datore di Lavoro ex art 2 comma 1 lett. b D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. ed Organizzazione del Sistema di Prevenzione Aziendale nelle Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania"*, l'organo al vertice è individuato nella figura del Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Sanitario e da quello Amministrativo.
3. Per quanto indicato al comma 1, il Direttore Generale può avvalersi di quanto disposto all'art. 2 del suddetto decreto, designando il Datore di Lavoro.

4. Al Direttore Generale spettano i poteri di avvio e di indirizzo dell'attività del Datore di Lavoro designato all'interno del piano di previsione di attività e di spesa dell'Azienda, il destina fondi per le attività di cui al D.Lgs. 81/08.

• **Datore di Lavoro**

1. Per quanto indicato al comma 1, il Datore di Lavoro è designato dall'organo di vertice di questa Azienda, individuato nel Direttore Generale, con atto deliberativo in cui si attribuisce al designato autonomi poteri decisionali e di spesa.
2. Al Datore di Lavoro competono la promozione e la programmazione delle misure generali e di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/08 che riguardano l'Azienda.
3. La figura del Datore di Lavoro ottempera con la collaborazione delle altre figure individuate dal D.Lgs. 81/08 agli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del citato Decreto.
4. Le funzioni in capo al Datore di Lavoro possono essere delegate, ove non espressamente escluse.
5. Gli obblighi non delegabili, di cui all'art. 17 del D.Lgs 81/08 sono i seguenti:
 - Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori dell'Azienda con l'elaborazione del documento D.V.R. di cui all'articolo 28 del citato decreto;
 - Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito chiamato SPP, secondo quanto indicato negli artt. 31 e 32 del D.Lgs 81/08.
6. Gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, che dirigono le attività in base alle deleghe conferite, ai sensi dell'art. 18 sono le seguenti:
 - la nomina del Medico Competente e del Medico Autorizzato per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e medica nei casi previsti dalla norma;
 - la designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - la fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
 - l'adozione delle misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - la richiesta di osservanza, da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dalla sorveglianza sanitaria e la richiesta al Medico Competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente;
- l'adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt.36 e 37;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi;
- elaborare il documento unico dei rischi interferenziali relativamente ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, laddove è previsto ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs 81/08;
- di prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- di comunicare all'INAIL a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 1 giorno;
- di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- di convocare la riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08, direttamente o tramite il Servizio Prevenzione Protezione;
- di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria siano adibiti alla mansione lavorativa specifica solo con il prescritto giudizio di idoneità.

7. Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:
- natura dei rischi;
 - organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - dati relativi agli infortuni sul lavoro;
 - provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
8. Il Datore di Lavoro provvede altresì, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 81/08 all'Informazione dei lavoratori sui rischi specifici cui è esposto, le normative di sicurezza, disposizioni aziendali in materia, e le misure di protezione e prevenzione adottate.
9. Il Datore di lavoro può delegare ai Dirigenti, secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite in parte e/o in toto, le attività di cui sopra.
10. Il budget per l'espletamento degli obblighi verrà direttamente e autonomamente gestito dal delegato che dovrà garantire la realizzazione degli obiettivi fissati. In caso di situazioni di emergenza o non previste nel programma, il delegato deve verificare che:
- la situazione di emergenza è riferita esclusivamente al rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
 - la situazione di emergenza può essere soddisfatta dalle competenti articolazioni centrali aziendali;
 - la tempestività di risposta delle competenti funzioni aziendali;
 - le possibili soluzioni in collaborazione con il R.S.P.P. ed il Medico Competente.
11. Se la situazione di emergenza non trova risposta nelle competenti articolazioni Centrali aziendali, il Datore di Lavoro deve provvedere alla soluzione utilizzando direttamente il budget messo a disposizione. Eventuali sforamenti relativi al budget assegnato dovranno essere preventivamente autorizzati dal Direttore Amministrativo e Sanitario, se dovuti in ragione dell'attività da svolgere, e, in tal caso con obbligo di comunicazione agli stessi in relazione circa gli esiti dell'attività, corredata da documentazione.

• **Dirigenti**

1. Il Dirigente in base alla definizione dell'art. 2 lett. d) del D. Lgs. 81/08 è la *"persona che, in ragione di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura della delega conferita, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*.
2. Sono individuati con provvedimento del Direttore Generale i Dirigenti i Direttori di ogni Unità Operativa.

3. Il Dirigente individuato è responsabile dell'attuazione di quanto disposto dal Datore di Lavoro e di far applicare ai lavoratori ad essi sottoposti gli obblighi previsti dall' art. 18 D.Lgs 81/08 ed in particolare:

- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il Responsabile del S.P.P.
- prendere misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettiva e dei D.P.I. messi a loro disposizione
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
- Verificano il rispetto delle procedure di sicurezza da parte degli operatori assegnati alla U.O. direttamente o tramite il preposto incaricato
- richiedono interventi di manutenzione non programmata su impianti e strutture indicandone la motivazione

4. Sono individuati come Dirigenti, ovvero *garanti organizzativi della sicurezza* (ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) i Direttori delle Unità Operative Complesse e i Dirigenti di Unità Operative Semplici Dipartimentali con dotazione autonoma di personale.

5. La delega di funzioni attuata in base alle disposizioni dell'art. 16 del D. Lgs. 81/08 non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro per il corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

• Preposti

1. Il Preposto in base alla definizione dell'art. 2 lett. e) del D. Lgs. 81/08 è *“la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.
2. Il preposto è nominato dal Datore di Lavoro, ed è individuato all'interno dell'unità operativa e della direzione tra il personale con qualifica di coordinatore o qualifica equivalente.

3. Sono individuati come Preposti alla sicurezza nelle relative aree:

- Area Medica: il Dirigente di UOS/UOSD senza dotazione autonoma di personale
- Area Amministrativa: il personale con maggiore anzianità di servizio titolare di posizione organizzativa di ogni singola U.O.
- Comparto: Coordinatore
- Area Tecnico/Manutentiva: Coordinatore.

4. Per tutte entrambe le figure di cui innanzi (Dirigente e Preposto), ai sensi dell'art. 299 del D.Lgs. 81/08 - *Esercizio di fatto dei poteri direttivi* – sarà considerato Dirigente in sua assenza, il medico di guardia e Preposto, il medico in turno pomeriggio-notte.

5. La figura del preposto è tenuta all'osservanza di quanto indicato nell'art. 19 del D. Lgs. 81/08, ed in particolare deve:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, ad esempio quando astenersi dal riprendere la loro attività comporta un pericolo maggiore per la collettività, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione.

• Il Lavoratore

1. in base alla definizione dell'art. 2 lett. a) del D. Lgs. 81/08 è *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,*

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

2. I Lavoratori dell'Azienda sono tenuti ad osservare gli obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs.81/08 ed in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi utilizzati, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie, fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente

3. Inoltre, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, nonché i lavoratori autonomi, devono esporre una tessera di riconoscimento.

• **Servizio di Prevenzione e Protezione**

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione fa parte della Linea di Supporto prevenzionistico.
2. Il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 31 comma 6 del D.Lgs. 81/08, organizza obbligatoriamente il Servizio di Prevenzione e Protezione internamente all'Azienda.
3. Tale servizio per il tramite del Responsabile, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per le attività istituzionali del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha come compito specifico la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti dell'Azienda provvedendo allo svolgimento delle attività indicate all'art. 33 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.

4. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal Datore di Lavoro ed opera in e con la collaborazione dei Responsabili delle UU.OO., individuati quali Dirigenti e degli incaricati per l'attuazione delle azioni di prevenzione e protezione.
5. In particolare le attività svolte dal Servizio consistono in:
 - supporto al Datore di Lavoro per l'applicazione delle misure di protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori
 - collaborazione con i Dirigenti individuati e monitoraggio delle attività svolte in seno alle deleghe;
 - presa in carico delle prescrizioni impartite dagli Organi di Vigilanza;
 - coordinamento dei Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione;
 - collaborazione con l'Esperto Qualificato in applicazione delle norme dettate dal D.Lgs. 230/95;
 - collaborazione con il Medico Autorizzato;
 - collaborazione con il Medico Competente,
 - partecipazione alla riunione Periodica di Prevenzione e Protezione dai Rischi; all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive del Documento Valutazione Rischi, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
 - a fornire ai lavoratori le informazioni sulla sicurezza;
 - alla collaborazione con tutte le U.O. Aziendali per l'elaborazione dei documenti DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) promuovendo, riunioni di coordinamento con i rispettivi Servizi di Prevenzione delle Ditte;
 - alla organizzazione, in collaborazione con i RRLLS, delle verifiche interne della sicurezza;
 - a collaborare con il Datore di Lavoro, con il DS ed i Dipartimenti all'elaborazione/aggiornamento del piano interno di emergenza ed evacuazione e istruire gli operatori sulle misure comportamentali da osservare in situazioni di pericolo incendio, terremoti ecc.;
 - ad analizzare periodicamente gli infortuni verificatisi in Azienda, al fine di migliorare le misure preventive e protettive, secondo quanto disposto nel documento procedurale sugli infortuni;

- a curare i rapporti con gli Organi di Vigilanza e partecipare ad eventuali ispezioni;
 - alla tenuta dell'archivio e della documentazione;
6. Per lo svolgimento dei compiti d'istituto, il Servizio ha la facoltà di accesso a tutti i luoghi di lavoro e a tutta la documentazione necessaria.
 7. E' consultato, per quanto di propria competenza, nella stesura di capitolati speciali delle gare di appalto per gli affidamenti in materia di adeguamento delle strutture, acquisti di strumentazioni/macchine/sostanze ed individuazione dei DPI richiesti dai Datori di Lavoro.
 8. I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

• **Medico Competente**

1. Il Medico Competente, ai sensi dell'art. 2 lett.h) del D. Lgs. 81/08, è nominato dal Datore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti previsti dal suddetto decreto, e collabora al fine della valutazione dei rischi e l'elaborazione del conseguente D.V.R..
2. Il datore di Lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ed obblighi garantendone l'autonomia e l'indipendenza.
3. Il medico competente ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, che ai sensi dell'art. 41 co. 2 del D.Lgs 81/08 comprende:
 - visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio o a richiesta motivata dal Datore di Lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
 - visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
 - visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;

- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
4. Qualora il Medico Competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 41, comma 6, D.Lgs 81/08, esprima un giudizio sull'idoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il Datore di Lavoro ed il lavoratore astenendosi, se non specificamente richiesto dal Datore di Lavoro, dall'indicare la diversa mansione cui il lavoratore può essere adibito.
5. Il Medico Competente adempie inoltre agli obblighi indicati nell'art. 25 del D. Lgs. 81/08 e nello specifico:
- collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, quali pareri sull'individuazione di idonei DPI, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
 - istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
 - consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;
 - consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
 - fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

1. Sono eletti o designati nell'ambito delle Organizzazioni Sindacali, con le modalità previste dall'art. 47 del D. Lgs. 81/08, per rappresentare i lavoratori riguardo aspetti della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
2. La loro nomina viene comunicata dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale al Datore di lavoro.
3. Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 81/08 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
 - accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
 - riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - riceve una formazione adeguata;
 - promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - partecipa alla riunione periodica;

- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della U.O. dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi ed è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed al segreto relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.

• **Medico Autorizzato**

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. a) del D. Lgs 230/95, il Medico Autorizzato è il "Medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti".
2. E' nominato dal Datore di Lavoro, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 230/95, quale persona iscritta nell'apposito elenco nominativo (art. 88 del D.Lgs. 230/95) in possesso dei requisiti e delle competenze previsti dalla legislazione vigente per assicurare e garantire la sorveglianza medica della radioprotezione dei lavoratori.
3. Effettua la sorveglianza medica della radioprotezione intesa come l'insieme delle visite mediche periodiche (annuali e/o semestrali), delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati, al fine di garantire un livello ottimale dello stato di salute dei lavoratori esposti e della popolazione.
4. La sorveglianza medica dei lavoratori di Categoria B può essere espletata anche dal Medico Competente.

• **Esperto Qualificato**

1. Ai sensi dell'art 4, comma 1, lett u), per Esperto Qualificato si intende "*persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione*".
2. Il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 230/95 deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di un esperto qualificato.
3. Il Datore di Lavoro nomina l'Esperto Qualificato, quale persona iscritta nell'apposito elenco nominativo (art. 78 del D.Lgs. 230/95) in possesso dei requisiti e delle competenze previsti dalla legislazione vigente per assicurare e garantire la sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori.

• **Esperto Responsabile della Sicurezza del sito RMN**

1. La figura di Esperto Responsabile della Sicurezza del sito RMN è prevista negli allegati n.ro 3 e n.ro 6 – punto 4-10 del D.M. 02/08/1991.
2. L'Esperto Responsabile è la figura preposta per tutti gli aspetti tecnici legati alle problematiche tecnico – fisico – ingegneristiche di sicurezza del sito RMN.
3. Viene nominato dal Datore di Lavoro e deve essere in possesso di Diploma di Laurea e di un curriculum professionale specifico sulla base di quanto esplicitamente disposto dall'art. 2 del D.M. 29/11/1985 e delle indicazioni dell'ISPESL ovvero dell'Ente preposto all'espletamento di accertamenti ispettivi sui presidi RMN.

• **Adetto Sicurezza laser**

1. E' nominato dal Datore di Lavoro quale persona in grado di monitorare ed aumentare il controllo sui possibili rischi causati dalle apparecchiature laser.
2. Deve possedere le conoscenze necessarie per valutare e controllare i rischi causati dai dispositivi laser ed ha la responsabilità di supervisione sul controllo degli stessi attraverso sia l'individuazione e prescrizione delle necessarie misure di prevenzione e protezione sia le verifiche periodiche (CEI EN 60825-1).

• **Responsabile della U.O.C. Tecnologia Ospedaliera**

1. E' la figura preposta a tutti gli aspetti legati alle problematiche tecnico-ingegneristiche di sicurezza prevista per le apparecchiature elettromedicali ed è incaricato di:
 - predisporre un'accurata pianificazione della gestione del parco tecnologico e degli acquisti tenendo conto dell'obsolescenza, della valutazione del rischio ed eventuale disponibilità di nuove tecnologie.
 - predisporre gli interventi di manutenzione e verifica di sicurezza delle tecnologie che tengono conto del rischio (conseguenze per paziente ed operatore a seguito di inconvenienti), della criticità (tipologia, disservizi del personale, disagi per il paziente) e della funzione (terapeutica, diagnostica, analitica, di supporto) di ogni singola apparecchiatura.
 - accettare e collaudare le apparecchiature elettromedicali in base alle normative vigenti.
 - collaborare all'addestramento dei lavoratori per l'uso di nuove attrezzature curando la registrazione degli interventi secondo le modalità stabilite dalla relativa Procedura Aziendale (Formazione Informazione Addestramento).
 - valutare in collaborazione con le UU.OO. i rischi relativi all'uso delle attrezzature ed apparecchiature elettromedicali.
 - elaborare, per la propria parte di competenza, i documenti di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) relativamente ai contratti di fornitura di beni e servizi gestiti dalla propria area, con la collaborazione del RSPP.
 - trasmettere al Servizio Prevenzione e Protezione, quando viene richiesto, copia dei registri di verifica e manutenzione di tutte le apparecchiature.

• **Responsabile della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici**

1. Il Responsabile della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici è incaricato di:

- attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, strutturali ed impiantistici, affinché gli ambienti di lavoro, gli impianti e le attrezzature di lavoro siano adeguati alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza del lavoro, alle linee guida per l'edilizia sanitaria ed alle norme tecniche specifiche.
- gestire le verifiche periodiche, i controlli e i collaudi prescritti dalle normative vigenti e la tenuta dei relativi registri (registro antincendio, registro delle verifiche sugli impianti elettrici, ecc.)
- gestire gli adempimenti relativi al Titolo IV del D. Lgs. 81/08 "Cantieri Temporanei e mobili" nei casi previsti.
- gestire gli adempimenti relativi ad appalti di servizi e forniture curando l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, avvalendosi della collaborazione del SPP per la predisposizione del Documento Unico della Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) e per il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione.
- custodire le certificazioni previste dalla normativa vigente relative alla sicurezza di impianti e strutture (certificazione di conformità di impianti elettrici, condizionamento, ascensori, impianti di messa a terra, ecc.) e mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per ottenerle nei casi in cui le stesse non siano disponibili, nonché custodire la documentazione relativa ad autorizzazioni, verifiche di legge e collaudi richiesti dalla normativa vigente.

• **Responsabile delle Emergenze**

1. Tale figura è incaricata dal Datore di Lavoro.

2. E' individuato nel Direttore Sanitario o, in sua assenza, nel Dirigente in turno della Direzione Sanitaria.

3. Il Responsabile della Gestione dell'Emergenza ha il compito di:

- verificare che vengano rispettate responsabilmente, ad ogni livello, le norme prefissate per tutte le funzioni previste dal "Piano di Gestione delle Emergenze";
- provvedere, durante l'emergenza, a riassegnare le funzioni rimaste scoperte per infortunio o incapacità degli addetti;
- regolamentare, sulla base dei programmi formulati dal Servizio di Prevenzione e Protezione e con l'organizzazione fornita dalla UOC Formazione, la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale, anche neo assunto, in merito alla gestione dell'emergenza nonché agli obblighi di prevenzione;
- regolamentare l'accesso alle aree di lavoro ove vi sia presenza saltuaria di personale;
- collaborare alla pianificazione, aggiornamento ed implementazione, se necessario, degli interventi previsti nel "Piano di Gestione delle Emergenze";

- coordinare le iniziative di emergenza/antincendio poste in essere da ditte che a qualsiasi titolo operano all'interno dell'Azienda Ospedaliera, acquisendo le risultanze delle attività di supporto
- coordinare la gestione dei dipendenti individuati come addetti alla lotta antincendio ed all'emergenza.

- **U.O.C. Gestione Risorse Umane**

1. La U.O. Gestione Risorse Umane è la struttura che ha in carico la gestione del personale aziendale.
2. Le attività svolte in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori posso essere sintetizzate nei seguenti punti:
 - fornisce al M.C. e al SPP i nominativi dei nuovi assunti e la loro collocazione per i provvedimenti che ne conseguono
 - fornisce al M.C. e al SPP i nominativi dei lavoratori assunti con normativa speciale, con l'indicazione della loro collocazione
 - su autorizzazione del Datore di Lavoro, fornisce informazioni su tutto il personale al MC e al SPP

- **Servizio Formazione Aziendale**

1. Assicura la rispondenza degli interventi formativi aziendali al programma di gestione per la sicurezza aziendale secondo le indicazioni del SPP e del M.C..
2. collabora con il RSPP, MC e RLS nell'organizzazione di specifiche iniziative formative a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
3. custodisce le registrazioni delle presenze dei partecipanti ai corsi di formazione.

- **Comitato Aziendale Di Coordinamento Per La Sicurezza**

1. Il Comitato Aziendale di Coordinamento per la Sicurezza, è un organismo costituito al fine di operare in sinergia con la Direzione Generale, per la gestione e controllo delle misure generali e specifiche della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di implementare un Sistema di Garanzia della Sicurezza che porti a un cambiamento dei ritmi e delle abitudini consolidate garantendo un approccio al miglioramento continuo che può aversi solo attraverso una forte sensibilizzazione delle parti (tutte). È composto da:
 - Direttore Sanitario Aziendale (coordinatore)
 - Datore di lavoro designato
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 - Medico Competente
 - Medico Autorizzato
 - Esperto Qualificato

Art. 5

Aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro.

1. Il responsabile di ciascuna U.O. comunica al Datore di Lavoro le osservazioni ritenute opportune in ordine a situazioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.
2. Nel caso in cui non siano stati realizzati nei tempi programmati interventi tesi alla risoluzione di quanto evidenziato, il responsabile farà nuovamente pervenire al Datore di Lavoro ulteriore comunicazione indicando il mancato intervento o l'esecuzione parziale dello stesso.
3. Il datore di Lavoro, trasmette al Servizio di Prevenzione e Protezione la documentazione acquisita per tutti plessi di sua competenza ai fini dell'aggiornamento del DVR.

Art. 6

Gestione dei contratti d'appalto e dei contratti d'opera

1. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima ha l'obbligo di:
 - verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi rispetto al tipo di lavoro da svolgere all'interno dell'Azienda, con le modalità individuate all'interno del suddetto decreto;
 - fornire agli stessi informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate nell'ambito di quest'azienda;
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
2. Ad eccezione dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature nonché dei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, il Datore di Lavoro promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI).
3. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori.

4. Al fine di ottimizzare i processi anche in materia di appalti, il Datore di Lavoro, delega l'elaborazione e la sottoscrizione del DUVRI al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Responsabile del Procedimento, ognuno per le proprie competenze.

Art. 7

Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
 - il Datore di Lavoro e/o un suo rappresentante
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 - i Dirigenti con la delega del Datore di Lavoro
 - il Medico Competente
 - l'Esperto Qualificato
 - l'Esperto Responsabile della Sicurezza del sito RM
 - l'Addetto Sicurezza Laser
 - i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
2. Nel corso di tale riunione il Datore di Lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
 - il documento di valutazione dei rischi
 - l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
 - i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale
 - gli eventuali programmi di formazione e informazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
3. La riunione ha, altresì, luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 8

Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori

1. Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza

- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. Il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente propongono al Datore di Lavoro i corsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni responsabile di U.O., qualora lo ritenesse opportuno, potrà segnalare al Datore di Lavoro specifiche necessità formative.
 3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione definisce i documenti e le registrazioni delle attività che dovranno essere svolte.
 4. La U.O.C. Formazione provvederà ad organizzare gli eventi formativi.
 5. Per quanto attiene la formazione e/o l'aggiornamento in ambito antincendio, si farà riferimento a quanto indicato nel Piano di Emergenza Aziendale.
 6. Tale specifica attività sarà organizzata e coordinata dal Direttore Sanitario tenendo presente quanto disposto dal D.M. 10/03/1998, dalla Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 23 febbraio 2011 che da' indicazioni in merito ai corsi di aggiornamento per addetti alla squadra di emergenza antincendio e dal D.M. 19 marzo 2015.

SISTEMA DI SICUREZZA

Art. 9

Composizione

1. La documentazione del Sistema di Sicurezza si articola su 4 livelli:
 - *1° Livello - Regolamento della Sicurezza aziendale:* disciplina l'organizzazione per la sicurezza
 - *2° Livello - Sistema di Gestione della Sicurezza:* comprende il Documento di Valutazione dei Rischi ed il Piano di Emergenza
 - *3° Livello - Procedure operative:* comprendono Istruzioni, Protocolli, Metodiche
 - *4° Livello - Modulistica:* registrazione dei controlli, delle riunioni e dei dati statistici.
2. Tra i documenti di 3° livello sono compresi anche quelli stabiliti dalle vigenti normative e/o da regole e prassi convenzionali (ad es. linee guida promosse da società scientifiche, protocolli interni per la realizzazione di determinate attività ecc.)

CONTROLLO DEI DOCUMENTI

Art. 10

Gestione documentale

1. La normativa in materia di sicurezza impone la redazione e la gestione di documenti e dati in particolare:

DOCUMENTI E DATI	RESPONSABILITÀ
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prevenzione	<i>Datore di Lavoro designato</i>
Valutazione dei rischi	<i>Datore di Lavoro designato Responsabile SPP Medico Competente</i>
Squadra di Emergenza Verbali delle riunioni periodiche per la prevenzione e la protezione	<i>Direttore Sanitario Responsabile SPP</i>
Registrazione delle manutenzioni sulle strutture	<i>Responsabile Ingegneria Ospedaliera</i>
Registrazione delle manutenzioni su apparecchiature elettromedicali	<i>Responsabile Tecnologia Ospedaliera</i>
Registrazione delle manutenzioni impianti e presidi antincendio	<i>Responsabile Ufficio Tecnico Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio</i>
Inventario strumenti, apparecchiature e attrezzature.	<i>Responsabile Economato/Provveditorato Responsabile Tecnologia Ospedaliera</i>
Progetti di Prevenzione Incendi e CPI	<i>Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio</i>
Schede manuali d'uso di strumenti e delle attrezzature	<i>Responsabile Ingegneria Ospedaliera</i>
Schede manuali d'uso di strumenti, apparecchiature e delle attrezzature biomedicali	<i>Dirigenti di UU.OO Responsabile Tecnologia Ospedaliera</i>
Registrazioni e documenti di formazione, informazione ed addestramento del personale.	<i>U.O.C. Formazione Servizio Prevenzione e Protezione</i>
Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale	<i>Datore di Lavoro – Servizio Prevenzione e Protezione - Dirigenti di U.O</i>
Accettazione dei Dispositivi di Protezione Individuale	<i>Lavoratori</i>
Procedure, protocolli di sicurezza	<i>Servizio Prevenzione e Protezione</i>
Schede di sicurezza delle sostanze pericolose	<i>Dirigenti di UU.OO Servizio Prevenzione e Protezione</i>
Verbali di ispezione interni	<i>Responsabile SPP - Medico Competente</i>
Autorizzazioni e omologazioni	<i>Responsabile Ingegneria Ospedaliera Responsabile Tecnologia Ospedaliera</i>

APPROVVIGIONAMENTO

Art. 11

Responsabilità

1. Durante le attività di approvvigionamento è obbligatorio valutare i requisiti di sicurezza dei prodotti e dei servizi acquistati; occorre quindi intraprendere le azioni necessarie attraverso

procedure di valutazione dei fornitori e procedure per l'iter di acquisto e per la documentazione da richiedere e verificare.

TIPOLOGIA DI ACQUISTO	RESPONSABILITÀ
Acquisti di impianti e macchine: verifica della marcatura CE e delle certificazioni degli stessi e del manuale d'uso con le prescrizioni di sicurezza nell'installazione, nell'utilizzo e nella manutenzione	<i>Responsabile Economato/Provveditorato</i> <i>Responsabile Ingegneria Ospedaliera</i> <i>Responsabile Tecnologia Ospedaliera</i> <i>Esperto Qualificato</i> <i>(Ognuno per la parte di propria competenza)</i>
Acquisto di sostanze pericolose: richiesta delle schede di sicurezza per avere dati relativi alle caratteristiche chimiche, modalità stoccaggio, movimentazione, utilizzo e smaltimento.	<i>Dirigenti di U.O interessata</i>
Servizi svolti da terzi, predisposizione di: piani di sicurezza per la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza delle lavorazioni	<i>Responsabile Ingegneria Ospedaliera per:</i> <i>edilizia, impianti, manutenzioni, installazioni,</i> <i>spurghi ed altre lavorazioni di competenza</i> <i>Direzione Sanitaria per: pulizia, lavanderia,</i> <i>attività sanitarie</i> <i>Responsabile SPP per: valutazione</i> <i>interferenze</i>

PROCESSI

Art. 12

Obbligo di rispetto

- Le procedure aziendali di lavoro devono comprendere anche istruzioni operative per la sicurezza. Ne discende l'obbligo di:
 - verificare l'idoneità ai fini della sicurezza di strutture, strumenti, macchine, apparecchiature e impianti adeguati al lavoro da svolgere
 - dotare il personale di dispositivi di protezione individuale in modo mirato e formando ed informando sull'uso
 - informare e formare il personale sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione.

PROCESSI	RESPONSABILITÀ DEL CONTROLLO	OBBLIGO DI RISPETTO
Procedure di lavoro	Dirigente di UU.OO.	Lavoratori
Informazione, formazione ed addestramento	Datore di Lavoro	Lavoratori
Procedure di sicurezza	RSPP – Medico Competente	Lavoratori
Procedure di sicurezza Radiazioni Ionizzanti	Esperto Qualificato Medico Autorizzato	Lavoratori

Procedure di sicurezza RMN	Esperto Responsabile della Sicurezza del sito RMN	Lavoratori
Procedure di sicurezza Laser	Addetto Sicurezza Laser	Lavoratori
Manutenzione Ordinaria	Responsabile U.O.C. Ingegneria Ospedaliera	Responsabile U.O.C. Ingegneria Ospedaliera
Manutenzione Straordinaria	Responsabile U.O.C. Ingegneria Ospedaliera	Responsabile U.O.C. Ingegneria Ospedaliera
Manutenzione Antincendio	Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio	Responsabile Ufficio Tecnico

PROVE, CONTROLLI E COLLAUDI

Art. 13

Organizzazione

1. È cura Della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici e della U.O.C. Tecnologia Ospedaliera, e dei Responsabili di U.O. incaricati, per le rispettive competenze, la gestione delle prove, dei controlli e dei collaudi prescritti dalle normative inerenti la sicurezza, sia di quelli "generali" che di routine: montacarichi, ascensori, impianti a pressione, caldaie, mezzi di estinzione, autoveicoli, mezzi di sollevamento, impianti elettrici, apparecchiature elettromedicali, ecc., sia di quelli "specifici" e che talvolta possono non essere soggetti a scadenze: controlli in entrata di strumenti, apparecchiature, sostanze, dispositivi, ecc. che devono avere requisiti specifici documentati e/o strutturali di sicurezza; collaudi, autorizzazioni ed omologazioni inerenti la installazione di apparecchiature ed impianti; abilitazioni nello svolgimento di mansioni e servizi svolti da personale sia interno che esterno.
2. Per il mantenimento di specifiche autorizzazioni ed abilitazioni nell'utilizzo di impianti è poi prudentiale procedere alle prove previste anche quando gli Organi preposti alla vigilanza non provvedano a rieseguirle in tempo, al fine di poter dimostrare una corretta conduzione dell'impianto.
3. Il Responsabile della U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e U.O.C. Ingegneria Ospedaliera dispone e si accerta che siano registrate le manutenzioni e le tarature effettuate sulle apparecchiature e sugli impianti.
4. Il sistema di sicurezza richiede obbligatoriamente che si effettuino registrazioni riguardanti le prescrizioni della sicurezza:

ANOMALIE	RESPONSABILITÀ DI REGISTRAZIONE
Strutture, strumenti, apparecchiature: mancanza di omologazione, controllo, collaudi non eseguiti come predeterminato, marcatatura, certificazione, mancata manutenzione o controllo, carenza di documentazione d'uso	<i>Responsabile Ingegneria Ospedaliera</i> <i>Responsabile Tecnologia Ospedaliera</i> <i>Esperto Qualificato</i> <i>(ognuno per la parte di propria competenza)</i>

Comportamenti: mancato utilizzo di DPI, errata identificazione ed applicazione delle procedure per le sostanze pericolose, mancato rispetto delle procedure di sicurezza	<i>Dirigenti UU.OO.</i>
--	--------------------------------

Art. 14

Sopralluoghi e Verifiche Interne

1. Le verifiche sono obbligatorie ogni qualvolta avvenga una variazione delle attività o del luogo di lavoro in cui vengono svolte o nell'utilizzo di nuove attrezzature o di sostanze e di prodotti chimici pericolosi nell'attività lavorativa.
2. Il SPP effettua periodicamente sopralluoghi di verifica delle condizioni di sicurezza nell'Azienda ed ogni qualvolta avvenga una variazione delle attività di cui sopra.
3. il Dirigente Responsabile di U.O. avvisa preventivamente il Servizio di Prevenzione e Protezione affinché metta in atto gli accertamenti necessari a rilevare eventuali non conformità.

Art. 15

Statistiche

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente, sulla base dei dati forniti dallo stesso e quelli contenuti nel registro degli infortuni, formula una valutazione dei rischi legata all'incidenza statistica degli infortuni ed effettua rilevazioni statistiche ritenute di volta in volta opportune, al fine di controllare le condizioni di sicurezza sul lavoro in ambito aziendale.

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

Art. 16

Norme di riferimento

D.M. 29/11/1985 "Disciplina dell'autorizzazione e uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) sul territorio nazionale"

D.M. 2. agosto 1991: "Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica"

D.M. 03/08/1993 "Aggiornamento di alcune norme concernenti l'autorizzazione all'installazione ed all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica"

D.P.R. n. 542 del 08/08/1994 "Linee guida per la sicurezza nei siti di Risonanza Magnetica: gestione della sicurezza, valutazione e riduzione dei rischi, prevenzione e formazione del personale, esposizioni ai campi elettromagnetici"

D.Lgs 230/1995: "Attuazione delle Direttive Euratom in materia di Radiazioni Ionizzanti"

D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici"

D.M. 10 marzo 1998: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

- D. Lgs. 241/2000:** *"Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti"*
- D. L. n. 231 del 8 giugno 2001,** *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*
- D. Lgs. 195/2003:** *"Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 626/94 per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli Addetti e ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei lavoratori, a norma dell'art.21 della L. 39/2002"*
- Decreto n. 388 del 15 luglio 2003,** *"Regolamento recante disposizione sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art.15, comma 3, D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni"*
- D. Lgs. 66/2003:** *"Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2002/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"*
- Legge 123/2007:** *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"*
- D. Lgs. 257/2007:** *"Attuazione della Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)"*
- D. Lgs. 81/2008:** *"Decreto attuativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*
- Linee guida UNI-INAIL luglio 2001–** *Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL);*
- Decreto 19 marzo 2015 -** *Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.*
- Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme tecniche, alle specifiche disposizioni legislative vigenti.

